REGOLAMENTO (CEE) N. 2815/72 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1259/72 che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

vitso il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/71 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che si rende necessario apportare diverse modifiche alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2161/72 (6) ; che, essendo tale regolamentazione già stata oggetto di successivi emendamenti, è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere a un rimaneggiamento del dispositivo del suddetto regolamento ;

considerando che all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento viene previsto quale denaturante un preparato contenente almeno 60 % di betasitosterolo ; che la formula del preparato attualmente prescritto ha suscitato interpretazioni divergenti quanto alle disposizioni concernenti l'utilizzazione di taluni prodotti che non presentano una garanzia sufficiente di controllo ; che è, pertanto, necessario precisare la suddetta formula, concedendo allo stesso tempo agli utilizzatori un periodo di adattamento ;

considerando che, d'altronde, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, prescrive come una delle destinazioni finali del burro venduto la trasformazione in gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 B ed ex 21.07 C della tariffa doganale comune, il cui tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte è inferiore a 15 % ; che è apparso che tale tenore può raggiungere un livello più elevato in talune industrie della Comunità ; che è opportuno tener conto di tale situazione nella designazione dei prodotti in questione ;

considerando che è necessario adattare il testo del paragrafo 2 dell'articolo 6 tenuto conto delle modifiche apportate all'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) ; che il testo italiano richiede una rettifica per quanto riguarda, all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, l'indicazione della voce ex 18.06 che deve essere sostituita da ex 18.06 D e per quanto riguarda la dicitura che appare sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 17 ;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, il burro concentrato contenente un indicatore è condizionato in imballaggi particolari se è stato oggetto di un trasporto anteriormente alla trasformazione in uno dei prodotti prescritti ; che si è verificato che taluni trasformatori sono in grado di praticare un trasporto con cisterne o « containers » ; che è opportuno prevedere l'utilizzazione di tale modo di trasporto ;

considerando che è opportuno, al fine di non limitare la portata dell'operazione, dare agli Stati membri la possibilità di facilitare la costituzione della prova della destinazione del burro venduto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di acquisto da parte di utilizzatori di scarsi quantitativi di burro concentrato contenente un indicatore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli del regolamento (CEE) n. 1259/72 sono sostituiti dagli articoli seguenti :

« *Articolo 1*

Si procede alle seguenti condizioni alla vendita di burro che è stato acquistato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che è entrato in ammasso prima del 1° maggio 1972.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.
(6) GU n. L 231 dell'11. 10. 1972, pag. 12.

Articolo 2

La vendita del burro si effettua secondo la procedura della gara permanente che viene indetta da ciascun organismo d'intervento per i quantitativi di burro in questione da esso detenuti.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono in particolare indicati :

a) l'indicazione del o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è immagazzinato ;

b) i quantitativi di burro posti in vendita in ciascun deposito ;

c) il termine ed il luogo per la presentazione delle offerte.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. Inoltre, l'organismo d'intervento può procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Per quanto riguarda la prima gara particolare, il termine per la presentazione delle offerte scade l'11 luglio 1972, alle ore 12.

Per quanto riguarda le gare particolari seguenti, il termine per la presentazione delle offerte scade ogni secondo e quarto martedì del mese, alle ore 12. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prolungato fino al primo giorno lavorativo seguente, alle ore 12.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, su domanda, l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dei depositi frigoriferi nei quali è in giacenza il burro posto in gara e dei quantitativi corrispondenti. Inoltre, l'organismo d'intervento procede regolarmente, in forma appropriata, che esso indica nel bando di gara di cui all'articolo 3, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

2. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per permettere agli interessati di esaminare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati sul burro posto in vendita.

Articolo 6

1. Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto :

a) a far trasformare, in un'azienda riconosciuta dallo Stato membro sul cui territorio si effettua la trasformazione, la totalità del burro aggiudicato in burro concentrato di un tenore minimo in materia grassa del 99,8 % ;

b) a far incorporare, nel corso di tale trasformazione, nella stessa azienda, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto, e con procedimento atto a garantire una ripartizione omogenea dei costituenti, per tonnellata di burro concentrato, o

aa)

— 250 g di prodotto 4 idrossi 3 metossibenzaldeide ricavato dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, e

— 600 g di un preparato a base di almeno 80 % di sistosterolo (C_{29} H_{50} O = △-5-stigmastene-3-β-ol) e non contenente, per la parte restante, delle quantità dosabili di stigmasterolo, ovvero

bb)

— 20 g di estere etiletico dell'acido beta-apo-8-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico, e

— 600 g di un preparato a base di almeno 80 % di sistosterolo (C_{29} H_{50} O = △ -5-stigmastene-3-β-ol) e non contenente, per la parte restante, delle quantità dosabili di stigmasterolo, ovvero

cc)

— 250 g di zucchero raffinato semolato o in polvere, e

— 600 g di preparato a base di almeno 80 % (C_{29} H_{50} O = △ -5-stigmastene-3-β-ol e non contenente, per la parte restante, delle quantità dosabili di stigmasterolo.

In questo ultimo caso, il prodotto finale ha un tenore minimo in materie grasse del 79,8 %.

L'organismo d'intervento competente deve assicurarsi che sono stati rispettati le qualità e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti da incorporarsi al burro.

Ogni Stato membro può decidere che, sul proprio territorio, vengano utilizzazi soltanto uno e due dei prodotti seguenti :

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alle lettere aa),

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alle lettere bb)

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alle lettere cc).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il o i procedimenti che scelgono, dal momento che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma ;

c) a far trasformare i prodotti di cui alla lettera b) soltanto in prodotti :

— compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, ovvero

— in gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 B e ex 21.07 C della tariffa doganale comune il cui tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 20 %, ovvero

— in preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune il cui tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 32 % e atti al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione ;

La trasformazione nei suddetti prodotti deve essere effettuata nella Comunità entro un termine di 4 mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ;

d) a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del prodotto ottenuto in seguito alle operazioni di cui alle lettere a) e b) ed i quantitativi corrispondenti ;

e) a prevedere che, in ogni ulteriore rivendita di questo prodotto, gli obblighi che figurano alle lettere c) e d) risultino nei contratti di vendita.

2. Tuttavia, l'azienda che si impegni per iscritto a trasformare, entro un termine di 4 mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la totalità del burro aggiudicato in prodotti di cui ai tre trattini del paragrafo 1, lettera c) ed a utilizzare a questo scopo almeno cinque tonnellate di tale burro in un mese, può partecipare alla gara senza sottoscrivere agli impegni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

In questo caso, lo Stato membro sul cui territorio si effettua la trasformazione, garantisce un controllo in loco durante tutto il periodo di tale operazione, secondo norme da esso stabilite ; le spese di questo controllo sono a carico dell'azienda in questione.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, indirizzata all'organismo d'intervento. Gli organismi d'intervento possono autorizzare il telescritto.

2. Nell'offerta sono indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

b) il quantitativo richiesto,

c) il prezzo per tonnellata offerta, senza tener conto della riduzione di prezzo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale si effettua la gara,

d) il deposito frigorifero nel quale si trova il burro.

L'offerta che riguarda diversi depositi viene considerata come recante altrettante offerte quanti sono i depositi frigoriferi presi in considerazione.

3. L'offerta non è valida se non riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate.

Tuttavia, nel caso che il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se :

a) è accompagnata dagli impegni scritti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e, se del caso, paragrafo 2,

b) il concorrente allega una dichiarazione secondo la quale rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto,

c) è fornita la prova che il partecipante ha costituito, primo dello scadere del termine per la presentazione delle offerte, un deposito cauzionale per la gara particolare in questione.

5. Nell'offerta può essere indicato che la stessa deve considerarsi come presentata soltanto se l'aggiudicazione della gara riguarda l'intero quantitativo che figura nell'offerta.

Nell'offerta può essere indicato che la stessa deve considerarsi come presentata soltanto se l'aggiudicazione della gara riguarda il quantitativo individualizzato nell'offerta.

6. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 8

1. Il deposito cauzionale ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

2. Esso è costituito, a discrezione dello Stato membro, sotto forma di assegno indirizzato all'organismo d'intervento, ovvero sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar corso alla gara.

2. Contemporaneamente al prezzo minimo di vendita e secondo la medesima procedura viene fissato, per 100 kg, l'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 12, tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del burro e il prezzo minimo.

Articolo 10

1. L'offerta viene rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare in oggetto.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la gara viene aggiudicata al migliore offerente.

Se il quantitativo disponibile nel deposito in questione non è esaurito con questa aggiudicazione, la gara è aggiudicata, per il restante quantitativo, ad altri concorrenti, in funzione del prezzo offerto partendo dal più elevato.

3. Qualora la presa in considerazione di un'offerta avrebbe come conseguenza, per il deposito in questione, di superare il quantitativo di burro ancora disponibile, il concorrente in questione viene dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo.

4. Qualora, essendo prese in considerazione più offerte con i medesimi prezzi, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Ogni concorrente viene informato immediatamente dall'organismo d'intervento dei risultati della gara particolare.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima della presa in consegna del burro per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aggiudicatari che abbiano assunto l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il prezzo viene diminuito di 10 unità di conto per 100 kg.

Articolo 12

1. L'aggiudicatario costituisce, prima della presa in consegna di ogni quantitativo, il deposito cauzionale di trasformazione il cui importo è previsto all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Il deposito cauzionale è costituito in conformità all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Non appena effettuato il versamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e costituito il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 12, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni che figurano in limine,

b) il deposito frigorifero nel quale tale quantitativo è immagazzinato,

c) la data limite per la presa in consegna del burro.

2. L'aggiudicatario, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione dell'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. Tale presa in consegna può essere frazionata.

Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha preso in consegna il burro entro il termine prescritto, la vendita è annullata per i quantitativi rimanenti.

Articolo 14

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti una o più diciture, come indicato qui di seguito, in lettere di almeno 2 cm di altezza :

« Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1259/72) »,

« Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) nº 1259/72) »,

« Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 »,

« Boter voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1259/72) ».

Articolo 15

Dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione in uno dei prodotti di cui ai tre trattini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il burro è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 16

1. Nel corso della trasformazione e dell'incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro nel cui territorio sono effettuate le operazioni garantisce un controllo in loco per tutta la durata delle suddette operazioni.

2. Se le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e la trasformazione di cui al suddetto paragrafo, lettera c), non vengono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato viene condizionato in imballaggi di un peso minimo di 10 kg.

Gli imballaggi recano una o più diciture, come indicato qui di seguito, in lettere di almeno 2 cm di altezza :

« Burro concentrato destinato alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« Beurre concentré destiné à la transformation en un des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1259/72 »,

« Butterfett zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 genannten Erzeugnisse »,

« Boterconcentraat bestemd voor verwerking tot een van de bij artikel 6, lid 1, sub c), van Verordening (EEG) nr. 1259/72 bedoelde produkten ».

Il burro concentrato può ugualmente essere trasportato con cisterne o « containers »; in questo caso, le suddette diciture vengono apportate sulla cisterna o sul container in lettere di almeno 5 cm di altezza.

Articolo 17

1. Qualora le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), o la trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), avvengono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, vengono applicate le regole seguenti :

Le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 sono riempite. La casella 106 indica la data della presa in consegna del burro da parte dell'interessato. La casella n. 104 è riempita cancellando le diciture inutili e indicando al secondo trattino una delle diciture seguenti :

a) se si tratta di burro destinato ad essere oggetto delle operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore :

« Burro destinato :

1. ad essere concentrato ed essere oggetto di una incorporazione,

2. ad essere poi trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1259/72 » ;

« Beurre destiné :

1. à être concentré et à subir une incorporation,

2. puis à être transformé en un des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1259/72 » ;

« Butter bestimmt :

1. zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Beimischung,

2. alsdann zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 genannten Erzeugnisse » ;

« Boter bestemd :

1. voor verwerking tot boterconcentraat en ter bijmenging,

2. vervolgens voor verwerking tot een van de in artikel 6, lid 1, sub c), van Verordening (EEG) nr. 1259/72 genoemde produkten ».

Il controllo della trasformazione di cui al punto 2. può essere effettuato da uno o più uffici doganali diversi da quello che ha effettuato il controllo della trasformazione di cui al punto 1. In tale caso, l'ufficio doganale

che ha effettuato il controllo della trasformazione di cui al punto 1. rinvia l'esemplare di controllo all'ufficio di partenza precisando che ha controllato unicamente la trasformazione, di cui al punto 1. e rilasciato uno, o, su domanda degli interessati, più esemplari di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 le cui caselle 101, 103, 104 e 106 sono riempite. Nella casella 103 viene indicato il peso netto quale risulta dalla trasformazione di cui al punto 1. corrispondente al quantitativo per il quale il nuovo o ciascuno dei nuovi esemplari di controllo sono rilasciati ; la casella 104 comprende una delle diciture che appaiono alla suddetta lettera b) ; nella casella 106 sono menzionati :

— il peso del burro che è stato utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato indicato nella casella 103,

— il numero dell'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio di partenza, nonché la denominazione di tale ufficio,

— la data di presa in consegna del burro da parte dell'interessato.

L'ufficio doganale che ha controllato la trasformazione di cui al punto 2. vista l'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio che ha controllato la trasformazione di cui al punto 1. e rinvia tale esemplare tramite il suddetto ufficio all'ufficio di partenza dello Stato membro venditore.

b) Se si tratta di burro che è stato oggetto delle operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) nello Stato membro venditore e destinato ad essere trasformato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) in un altro Stato membro :

« Burro concentrato destinato alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« Beurre concentré destiné à être transformé en l'un des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) n° 1259/72 »,

« Butterfett zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 genannten Erzeugnisse »,

« Boterconcentraat bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 6, lid 1, sub c) van Verordening (EEG) nr. 1259/72 genoemde produkten ».

2. Qualora il burro è destinato ad essere trasformato alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, vengono applicate le norme seguenti :

Le caselle nn. 101, 103 e 104 che appaiono sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 sono riempite. Nella casella n. 106 viene indicata la data di presa in consegna del burro da parte dell'interessato. La casella 104 è riempita cancellando le diciture inutili e indicando al secondo trattino una delle diciture seguenti :

« Burro destinato alla trasformazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« Beurre destiné à la transformation au titre de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1259/72 »,

« Butter zur Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 »,

« Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1259/72 ».

Articolo 18

1. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale è svincolato soltanto per il quantitativo :

a) per il quale il concorrente :

— non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione, e

— ha versato, entro i termini precritti, l'importo corrispondente all'offerta di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e costituito il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 12,

b) o per il quale non è stato dato seguito all' offerta.

2. a) Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 12 è svincolato soltanto per i quantitativi per i quali l'aggiudicatario fornisce all'organismo competente la prova che le condizioni di cui all'articolo 6 sono state rispettate.

b) Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la prova è considerata fornita se il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzazione finale nella quale quest'ultimo

— conferma l'impegno, che figura nel contratto di vendita, a trasformare i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in prodotti di cui ai tre trattini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il termine prescritto, e

— dichiara di essere a concoscenza delle sanzioni, determinate dallo Stato membro interessato, nelle quali incorre qualora gli obblighi sottoscritti non dovessero essere rispettati.

Gli Stati membri determinano il quantitativo massimale per il quale decidono che tale dichiarazione può essere sottoscritta.

c) Quando la trasformazione del burro è avvenuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, questa prova può essere fornita soltanto con la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 17.

3. Il deposito cauzionale è svincolato immediatamente.

Articolo 19

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure da esso ritenute necessarie a motivo delle circostanze addotte.

Articolo 20

Gli importi di compensazione applicabili al burro, al burro concentrato e al burro concentrato con aggiunta di zucchero (voce 21.07 della tariffa doganale comune) per la parte burro sono uguali agli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, moltiplicati per il coefficiente 0,3.

Se ciò si rende necessario, la Commissione può adattare tale coefficiente. ».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), quarto comma, punto 2. non incidono sulla validità degli esemplari di controllo rilasciati ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1259/72 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni previste al secondo trattino, lettere aa), bb) e cc) dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono applicabili a decorrere dal 10 gennaio 1973.

3. Le disposizioni che fissano a 20 % il tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte delle preparazioni in polvere per gelati alimentari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino, sono applicabili a decorrere dal 13 dicembre 1972.

Tuttavia, su domanda degli interessati, gli impegni sottoscritti in conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 nell'ambito delle gare particolari anteriori al 13 dicembre 1972, sono adattate alle succitate disposizioni. In tal caso, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT